

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 29

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO e ZANDA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2012

Riforma organica del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia, il tema della riforma delle istituzioni è al centro del dibattito politico da circa trent'anni. Eppure, nonostante le numerose iniziative assunte dal Parlamento, i risultati sono stati finora modesti.

Oggi, le circostanze appaiono finalmente idonee a realizzare quel processo di riforma tante volte annunciato.

La sussistenza di una gravissima crisi finanziaria ancora in atto e la presenza di un Governo tecnico d'emergenza sostenuto da un ampio arco di forze parlamentari appartenenti a schieramenti diversi e per molti versi alternativi, unite all'assoluta incertezza sull'esito della prossima consultazione elettorale, hanno determinato la diffusa coscienza dell'urgenza di un rinnovamento delle istituzioni pubbliche e creato quella sorta di «velo di ignoranza» grazie al quale nessuno dei protagonisti è in grado di valutare se le riforme proposte finiranno per determinare un vantaggio o uno svantaggio per la propria parte politica. In altri termini, hanno concorso a creare la condizione ideale per riscrivere le regole del gioco senza far prevalere interessi politici di parte.

In questa prospettiva, si colloca un pezzo importante dell'intero processo riformatore: la riforma dei Regolamenti parlamentari.

Lungi dall'essere solo strumenti di autoorganizzazione delle Assemblee, i Regolamenti delle Camere concorrono all'evoluzione del sistema politico nazionale condizionando la dinamica dei rapporti parlamentari tra maggioranza e opposizione, ma soprattutto rappresentano la concreta perimetrazione dei poteri esecutivo e legislativo, incidendo materialmente sugli equilibri tra Governo e Parlamento.

In tal senso, ferma restando la necessità di coerenti e complessive riforme del sistema istituzionale, i Regolamenti parlamentari possono esercitare un ruolo determinante nella concreta configurazione della forma di governo, in modo più sotterraneo – ma a volte anche più penetrante – delle stesse previsioni costituzionali.

La presente proposta di riforma del Regolamento fa seguito all'invito formulato dal Presidente del Senato, in qualità di Presidente della Giunta per il Regolamento, ad individuare un insieme di misure sufficientemente condivise da sottoporre alla Giunta medesima, al fine di pervenire ad una sintesi che possa trovare approvazione a larga maggioranza entro l'attuale Legislatura.

Essa rappresenta dunque il frutto di un lungo ed attento lavoro di confronto, al termine del quale è stato possibile giungere a una proposta che, ove approvata, potrà consentire un deciso miglioramento delle procedure parlamentari, a beneficio tanto della qualità della legislazione quanto dell'efficienza generale del sistema politico e istituzionale. A trarre vantaggio dalla sua approvazione sarebbero infatti sia i Gruppi di maggioranza sia i Gruppi di opposizione, sia il Governo che la società civile. In definitiva, l'intero sistema democratico.

Nel merito, il testo assume a riferimento, in primo luogo, le proposte di modifica del Regolamento Gasparri-Quagliariello (*Doc. II, n. 6*) e Zanda-Finocchiaro ed altri (*Doc. II, n. 13*), sviluppandone i contenuti maggiormente condivisi, ma raccoglie anche le migliori sollecitazioni contenute nelle altre ipotesi di riforma prospettate, con l'obiettivo di giungere ad una riforma organica e largamente condivisa.

Ne è risultata una proposta che incide estesamente sul Regolamento vigente – modificando oltre una trentina di articoli, pari al 20 per cento circa del totale – e che può ritenersi articolata secondo tre direttrici principali:

- a) il rafforzamento dell'efficacia dell'azione parlamentare del Governo;
- b) il rafforzamento delle prerogative delle opposizioni e degli strumenti di democrazia diretta;
- c) l'aumento del grado di efficienza e trasparenza delle decisioni parlamentari.

Ciascuno di questi obiettivi è declinato, a sua volta, attraverso una molteplicità di misure che vanno dal contrasto alla frammentazione dei Gruppi parlamentari, in funzione di tutela della governabilità e della razionalità e trasparenza del sistema politico, fino alla valorizzazione di uno degli istituti della democrazia diretta, qual è l'iniziativa legislativa popolare.

Le singole innovazioni proposte sono di seguito illustrate, secondo le tre direttrici indicate.

A. Rafforzare l'efficacia dell'azione parlamentare del Governo

Un primo gruppo di norme è diretto ad affrontare il tema della posizione del Governo in Parlamento.

Ad oggi, infatti, nonostante i miglioramenti introdotti nei Regolamenti di Camera e Senato nel corso degli anni Ottanta e Novanta, permane una marcata debolezza del Governo nell'ambito delle dinamiche parlamentari in generale e del procedimento legislativo in particolare.

La mancanza di strumenti procedurali che consentano al Governo di influire sulla fissazione dell'ordine del giorno e sui tempi della decisione rende la posizione del Governo nel nostro sistema parlamentare la più debole, se raffrontata a quella delle principali democra-

zie europee, ma anche la più squilibrata per effetto dell'abnorme e patologico ricorso alla decretazione d'urgenza, secondo un'interpretazione di tale istituto largamente estranea alla sua connotazione costituzionale.

La soluzione accolta conferma il principio – consolidato nel nostro sistema – della sovranità dell'Assemblea sul proprio ordine del giorno, ma introduce strumenti idonei ad assicurare al Governo tempi certi per la decisione parlamentare.

A questo fine è riqualficato e potenziato un istituto già previsto dalla Costituzione e dal Regolamento vigente: la dichiarazione d'urgenza.

Riformata in modo da garantire una effettiva «corsia preferenziale» per la discussione e la votazione di un numero limitato di disegni di legge, segnalati rispettivamente dal Governo e dai Gruppi parlamentari, la nuova procedura della dichiarazione d'urgenza mira ad un duplice obiettivo:

- 1) sostenere l'iniziativa legislativa del Governo attraverso una procedura di durata comparabile a quella riservata alla conversione dei decreti-legge;
- 2) dare spazio e visibilità, allo stesso tempo, alle proposte più qualificanti presentate in Parlamento dai Gruppi di maggioranza e opposizione.

Nel merito, si prevede che il Governo, ovvero uno o più Presidenti di Gruppi parlamentari possano chiedere che sia dichiarata l'urgenza per un disegno di legge, con ciò ottenendo che esso venga iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurarne la votazione finale entro trenta giorni dalla data di dichiarazione dell'urgenza (per i disegni di legge già approvati dalla Camera, il termine per la votazione è ridotto a venti giorni).

Tutte le richieste di urgenza sono presentate al Presidente del Senato il quale le sottopone per l'esame congiunto alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ai fini dell'inserimento dei relativi provvedi-

menti – entro un massimo di tre – nel calendario mensile dei lavori. Se in quella sede non si raggiunge l'accordo sul complesso delle richieste di urgenza, il Presidente del Senato predispone uno schema comprensivo di un massimo di tre disegni di legge e lo sottopone all'Assemblea, la quale vota, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Gli unici provvedimenti esclusi dall'ambito di applicazione della procedura d'urgenza sono i disegni di legge costituzionale, i disegni di legge elettorale e i disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. Per i disegni di legge riguardanti i rapporti civili ed i rapporti etico-sociali (di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento), il termine per la votazione finale è portato a sessanta giorni a decorrere dalla dichiarazione di urgenza (quarantacinque giorni per i disegni di legge già approvati dalla Camera).

Quanto alla disciplina di presentazione e votazione degli emendamenti, si riconosce al Governo la possibilità di presentare in Aula emendamenti anche oltre la scadenza del termine, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già trattati nel testo o negli emendamenti presentati in Commissione. Gli emendamenti «fuori termine» del Governo sono in ogni caso trasmessi alle Commissioni competenti per il loro esame.

Nella medesima prospettiva si colloca anche l'introduzione della richiesta di anticipazione del voto sugli articoli o sugli emendamenti sui quali il Governo ha espresso parere favorevole.

Per alcune tipologie di disegni di legge (di conversione dei decreti-legge, disegni di legge di stabilità, di bilancio e collegati alle manovre finanziarie, disegni di legge dichiarati urgenti), si prevede che il Governo possa chiedere, prima dell'esame degli emendamenti riferiti ad un articolo, che venga posto per primo in votazione un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo o l'articolo stesso. In tal caso, la sua appro-

vazione comporta la decadenza di tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Qualora il Governo avanzi tale richiesta, il voto si svolge nella seduta successiva dopo una discussione congiunta sul testo del Governo e di eventuali emendamenti interamente sostitutivi che, uno per gruppo, possono essere nel frattempo presentati. Obiettivo di tale innovazione è rendere il procedimento legislativo da un lato più celere ed efficace e dall'altro più trasparente, concentrando la discussione parlamentare sulle grandi opzioni alternative, piuttosto che disperderlo in centinaia di votazioni delle quali spesso sfugge, non solo alla pubblica opinione ma agli stessi senatori, la effettiva portata.

Tale modifica è evidentemente collegata all'altra diretta ad impedire la prassi dei maxi-emendamenti.

Infine, a rafforzamento dei vincoli di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione, si introducono norme procedurali *ad hoc* per il caso in cui la Commissione referente competente per un disegno di legge non si conformi al parere della Commissione bilancio in ordine ai profili di copertura.

Si prevede in particolare che, qualora la 5^a Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato a modifiche specificamente formulate, se la Commissione di merito non si adegua, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo si intendono presentate come emendamenti e poste in votazione. In tal caso, non è ammessa la presentazione di subemendamenti, né la richiesta di votazione per parti separate.

B. Rafforzare le prerogative delle opposizioni e gli strumenti di democrazia diretta

In un modello parlamentare maggioritario, l'attribuzione alle opposizioni di un ruolo qualificato ed incisivo costituisce un'irrinunciabile garanzia democratica.

In passato troppo spesso le prerogative delle opposizioni sono state interpretate in chiave esclusivamente di interdizione o di compressione dei poteri della maggioranza. In realtà, in un parlamentarismo efficace, l'essenziale funzione dell'opposizione è da un lato quella di «Governo in attesa» e dall'altro quella di controllo e di vigilanza sull'operato della maggioranza e del Governo in carica.

In questa prospettiva, la presente proposta introduce significative innovazioni dirette, da un lato, a rendere maggiormente visibile sul piano parlamentare - ma anche a fini «esterni» - le posizioni alternative dell'opposizione e, dall'altro, a rafforzarne alcuni delicati poteri di controllo.

In particolare, in analogia con quanto già previsto dal Regolamento della Camera, si ammette che i Gruppi dissenzienti possano presentare in Aula relazioni di minoranza e testi alternativi a quelli approvati in Commissione.

Si riconosce il diritto di richiedere l'attivazione di procedure informative e di indagini conoscitive ad un terzo dei componenti di ciascuna Commissione ovvero ad uno o più Presidenti di Gruppi.

Allo stesso modo, si attribuisce ad un terzo dei componenti delle Commissioni la facoltà di richiedere al Governo la relazione tecnica su disegni di legge ed emendamenti, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati, nonché la facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire eventuali informazioni, chiarimenti e documenti.

Si ammette inoltre la rimessione in Assemblea delle risoluzioni votate in Commissione qualora ne faccia richiesta uno o più Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ad almeno un quarto del Senato. Lo stesso *quorum* di rappresentatività è prescritto per poter avanzare, una volta al mese, la richiesta di diretta televisiva di una seduta dell'Assemblea.

Infine, a tutela delle prerogative delle opposizioni, si prevede che il Presidente del Senato rimetta tempestivamente alla Giunta per il Regolamento tutte le questioni sollevate da uno o più Presidenti di Gruppi. Per evitare effetti dilatori o ostruzionistici, si stabilisce tuttavia che non debba necessariamente determinarsi una sospensione dei lavori.

Secondo lo stesso spirito, è valorizzato e rafforzato l'istituto del *question-time*, del quale si prevede una rivisitazione con l'obiettivo di avvicinarlo, per quanto possibile, al modello *Westminster*.

Si prevede che almeno una volta a settimana (ad oggi la frequenza è mensile) parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge venga dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale nell'ambito delle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia.

Delle sedute dedicate al *question-time* è disposta la trasmissione televisiva.

Grande attenzione è stata infine riservata al rapporto fra il circuito parlamentare ed istituzionale e le iniziative spontanee che si sviluppano in modo sempre più vivace nella società civile.

Oggi, le proposte di legge di iniziativa popolare - che assieme alle richieste di *referendum* abrogativo sono il principale strumento di democrazia diretta - vengono quasi sempre del tutto ignorate dal Parlamento. E proprio per perseguire l'obiettivo di ridurre la

distanza fra i «Palazzi del Potere» e il «Paese reale», la presente modifica prevede che le proposte di iniziativa popolare debbano essere discusse entro termini rigorosi (non superiori complessivamente a centoventi giorni), prima dalla Commissione parlamentare competente e poi dalla stessa Assemblea del Senato. Naturalmente il Parlamento potrà approvarle, modificarle o respingerle *in toto*, ma dovrà comunque esprimersi, assumendosi la responsabilità della propria decisione.

C. *Elevare il grado di trasparenza e di efficienza delle decisioni parlamentari*

Il funzionamento non sempre fluido ed efficace dei nostri lavori parlamentari ha anche determinato conseguenze negative sulla qualità e sulla trasparenza delle procedure decisionali.

In particolare, la mancanza di procedure ordinarie di accelerazione dei lavori parlamentari sui disegni di legge urgenti del Governo, ha indotto tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi decenni a un uso improprio non solo della decretazione d'urgenza, come si è detto, ma anche del meccanismo del voto di fiducia, sempre più spesso abbinato alla presentazione di maxi-emendamenti. Naturalmente l'istituto del voto di fiducia rappresenta uno strumento fondamentale di una democrazia parlamentare: lo strumento attraverso il quale il Governo verifica la sussistenza della maggioranza parlamentare che lo ha votato e condiziona ad essa la propria permanenza. Ma l'uso improprio del ricorso alla votazione di fiducia ha determinato un netto peggioramento della qualità e della trasparenza delle decisioni parlamentari.

In tal senso, la definizione di uno strumento ordinario di accelerazione dell'esame dei disegni di legge urgenti e di uno strumento ordinario di anticipazione dell'ordine delle votazioni sugli articoli o sugli emenda-

menti accolti dal Governo, rende finalmente possibile intervenire per bloccare la prassi degenerativa dei maxi-emendamenti. Per essi viene infatti sancita l'inammissibilità, in attuazione del principio generale in forza del quale l'articolo di un disegno di legge deve avere contenuto omogeneo.

Per altro verso, lo strumento individuato come determinante per rendere più fluide ed efficienti le procedure parlamentari è la valorizzazione del lavoro istruttorio svolto nelle Commissioni.

Restituendo piena effettività ai principi di cui all'articolo 72 della Costituzione e a compensazione delle semplificazioni introdotte nella procedura in Assemblea, si garantisce al lavoro delle Commissioni uno spazio più ampio e delimitato nell'ambito del programma dei lavori.

Si prevede, infatti, che ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, siano dedicati tre giorni della settimana, per almeno quattro settimane a bimestre, di norma non coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea.

Con riferimento alle Commissioni, è proposto anche il superamento del carattere tradizionalmente informale delle loro sedute, prevedendo che le riunioni siano di norma pubbliche e che di esse venga assicurata la piena pubblicità (attraverso gli impianti audiovisivi).

Inoltre, in funzione del più efficace recepimento delle nuove prerogative attribuite ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona, si trasforma la Commissione Politiche dell'Unione europea in una Commissione permanente alla stregua delle altre, abbandonando il vincolo di doppia appartenenza (ad essa e ad altra Commissione di merito) oggi previsto per i suoi componenti.

Quanto alla razionalizzazione dei lavori in Assemblea, si introduce l'istituto del cosiddetto «canguro», finalizzato all'abbattimento degli emendamenti puramente ostruzionistici (contenenti cifre a scalare, e così via) attra-

verso il ricorso a votazioni riassuntive e per principi. A questo fine, si prevede che, prima dell'inizio dell'esame degli articoli in Assemblea, i Gruppi parlamentari possano segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione in caso di votazioni riassuntive e per principi, stabilendo per ciascun Gruppo quote proporzionali alla consistenza numerica del Gruppo stesso.

Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi. Tale procedura di votazione è in ogni caso esclusa per i disegni di legge costituzionale e per quelli riguardanti i rapporti civili ed etico-sociali, di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Un ulteriore profilo di efficienza è quello relativo ai criteri che governano la costituzione dei Gruppi parlamentari. Non v'è dubbio che uno dei fattori di ingovernabilità sia stato rappresentato in questi anni dalla proliferazione dei Gruppi parlamentari, consentita dalla disciplina generale vigente (e almeno in parte dalle deroghe da essa ammesse). La disciplina regolamentare ha finito paradossalmente per rappresentare un incentivo alla frammentazione e alla proliferazione di sigle politiche.

L'intervento proposto tende ad affermare il principio della corrispondenza fra le liste che si sono sottoposte al vaglio elettorale e i Gruppi parlamentari che legittimamente possono essere costituiti, eliminando le ipotesi attualmente previste dai Regolamenti parlamentari di deroghe alla disciplina generale e escludendo che nel corso della legislatura possano nascere nuovi gruppi parlamentari, se non scaturenti dalla fusione di Gruppi preesistenti.

Per altro verso, al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti «pianisti», si introduce il principio di personalità del voto, secondo il quale è fatto espresso divieto ad ogni Senatore di sostituirsi in qualunque modo ed in qualunque occasione all'espressione di un voto altrui. Si attribuisce quindi al Presidente del Senato della Repubblica il compito di assicurare la regolarità e la personalità del voto, rimettendo al Consiglio di Presidenza l'adozione delle iniziative ritenute a tal fine opportune.

A tutela della qualità della produzione legislativa, si recepisce nel Regolamento del Senato – con poche e circoscritte varianti – un istituto esistente fin dal 1998 nel Regolamento della Camera: il Comitato per la legislazione.

Il testo proposto riprende nella sostanza il modello consolidato presso l'altro ramo del Parlamento apportando unicamente le modificazioni necessarie per elevarne la capacità di incidere effettivamente sulle dinamiche parlamentari. Composto di dieci senatori scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza proporzionale tra i gruppi e quella tra maggioranza e opposizione, il Comitato per la legislazione ha il compito di formulare alle Commissioni pareri sulla qualità dei testi legislativi al loro esame (disegni di legge ed emendamenti), qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti delle Commissioni stesse. I pareri resi a tal fine riguardano l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e la proprietà della formulazione dei testi legislativi, nonché la loro efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente.

Il parere reso dal Comitato alle Commissioni – con cui si dà conto anche delle eventuali opinioni dissenzienti – è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Le Commissioni che intendono discostarsene sono tenute ad indicarne le ragioni. Per rafforzare ulteriormente il ruolo del Comitato si dispone che, sull'esempio di quanto previsto per i pareri della Commissione bilancio,

le condizioni formulate dal Comitato e non accolte dalla Commissione in sede referente si intendono trasformate in emendamenti da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Anche l'Assemblea può richiedere pareri al Comitato, in merito ad emendamenti al suo esame che non siano stati già esaminati dalle Commissioni, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Senato.

Il ruolo del Comitato per la legislazione è infine valorizzato anche in sede di correzione formale e di coordinamento finale dei testi. Si prevede infatti che l'Assemblea possa delegare il Presidente ad apportare, su proposta del Comitato per la legislazione, le correzioni di mera forma che dovessero rendersi necessarie.

Infine, altre misure riguardano le deliberazioni relative alle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e quelle riguardanti la cosiddetta verifica dei poteri (elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, decadenza e incompatibilità).

Per quanto riguarda le prime deliberazioni, si prevede che l'Assemblea, in difetto di proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su una richiesta di autorizzazione già inserita nel calendario dei lavori, deliberi sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta espressamente delegato.

L'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclu-

sioni della Giunta, se, prima dell'inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

In tal caso, gli ordini del giorno sono posti in votazione nominale con scrutinio simultaneo e, se respinti, la proposta della Giunta si intende approvata. È ammessa comunque la possibilità di avanzare richiesta di voto segreto sugli ordini del giorno, salvo che per le proposte di rinvio degli atti alla magistratura richiedente.

Un analogo dispositivo è introdotto per le deliberazioni in materia di verifica dei poteri.

L'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, se, prima dell'inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno che motivino la richiesta alla Giunta di rivalutare singoli profili della propria istruttoria e attribuiscono un termine per riferire nuovamente all'Assemblea.

In quest'ultimo caso, gli ordini del giorno sono posti in votazione a scrutinio segreto e, se respinti, la proposta della Giunta si intende approvata.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

CAPO I

PERSONALITÀ DEL VOTO.
NORME «ANTI-PIANISTI»

Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «pone le questioni,», sono inserite le seguenti: «assicura la regolarità e la personalità del voto,».

Art. 2.

(Attribuzioni del Consiglio di Presidenza)

1. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «assume le iniziative ritenute opportune per assicurare la regolarità del voto;».

Art. 3.

(Richiamo all'ordine)

1. All'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se un Senatore turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o altera la regolarità del voto, il Presidente lo richiama all'ordine

e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale».

Art. 4.

(Personalità del voto)

1. Nel Capo XII, dopo l'articolo 106, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 106-bis. - *(Personalità del voto)* - 1. Il voto espresso dai Senatori è strettamente personale. È fatto divieto ad ogni Senatore di sostituirsi in qualunque modo ed in qualunque occasione all'espressione di un voto o ad un altro Senatore».

CAPO II

NORME ANTI-FRAMMENTAZIONE

Art. 5.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. All'articolo 14, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ciascun Gruppo parlamentare deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti

o movimenti che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.

5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, purché composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate».

Art. 6.

(Convocazione e costituzione dei Gruppi parlamentari)

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente;

«3. Possono essere costituiti nuovi Gruppi parlamentari nel corso della legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«*Convocazione e costituzione dei Gruppi parlamentari*».

CAPO III

GIUNTE DI GARANZIA

Art. 7.

(Giunta per il Regolamento)

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare

con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di proporzionalità fra i Gruppi della maggioranza e i Gruppi delle opposizioni»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Qualora nel corso dei lavori uno o più Presidenti di Gruppi sollevi una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente, senza che ciò determini necessariamente una sospensione dei lavori, sottopone tempestivamente la questione alla Giunta».

Art. 8.

(Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione)

1. All'articolo 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'Assemblea discute e delibera sulla proposta della Giunta. L'Assemblea, in difetto di proposta della Giunta su una richiesta di autorizzazione già inserita nel calendario dei lavori, delibera sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. L'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, se, prima dell'inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle con-

clusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

10-ter. Qualora siano state formulate proposte con gli ordini del giorno di cui al comma *10-bis*, esse sono poste in votazione mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. Respinti gli ordini del giorno, la proposta della Giunta si intende senz'altro approvata.

10-quater. Ad eccezione delle proposte di rinvio degli atti alla magistratura richiedente, per le deliberazioni sugli ordini del giorno di cui al comma *10-ter* è possibile avanzare richiesta di voto segreto ai sensi dell'articolo 113, comma 4»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* Le disposizioni di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per tutte le proposte della Giunta in ordine alle autorizzazioni o declaratorie richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, nonché alle richieste direttamente esaminate ai sensi del secondo periodo del comma 10».

Art. 9.

(Verifica dei poteri)

1. L'articolo *135-ter* è sostituito dal seguente:

«*Art. 135-ter. - (Verifica dei poteri) - 1.* L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta, di decadenza e di incompatibilità.

2. L'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, se, prima dell'inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di

appositi ordini del giorno che motivino la richiesta alla Giunta di rivalutare singoli profili della propria istruttoria e attribuiscono un termine per riferire nuovamente all'Assemblea.

3. Qualora siano state formulate proposte con gli ordini del giorno di cui al comma 2, esse sono poste in votazione ai sensi dell'articolo 113, comma 3. Se gli ordini del giorno sono respinti, la proposta della Giunta si intende approvata».

CAPO IV

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Art. 10.

(Comitato per la legislazione)

1. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - *(Comitato per la legislazione)* – 1. Il Comitato per la legislazione, di seguito denominato "Comitato", è composto di dieci Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza proporzionale tra i Gruppi e tra la maggioranza e le opposizioni.

2. Il Comitato elegge tra i componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza ogni due anni secondo la procedura di cui all'articolo 27.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui disegni di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro il termine di otto giorni decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente per materia. Nel caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge, ovvero di disegni di legge dichiarati urgenti, tale termine è ridotto a tre giorni. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore della Commis-

sione competente in sede referente e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i disegni di legge, ovvero gli emendamenti al loro esame, affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Senato, l'Assemblea può rimettere al Comitato, ai fini dell'espressione del parere, gli emendamenti al suo esame che non siano stati già esaminati dalle Commissioni. Le richieste devono essere presentate entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al disegno di legge al quale sono riferite, e non determinano comunque modificazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei principi derivanti dalla Costituzione, dalle leggi e dal Regolamento.

5. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, trasmettono obbligatoriamente al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa, di definizione dei principi fondamentali della legislazione nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge.

6. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

7. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. In tal caso, si intendono presentate come emendamenti per l'Assemblea le proposte di modificazione o soppressione motivate con esclusivo riferimento alla qualità del testo legislativo ovvero alla sua efficacia per la semplificazione ed il riordino della legislazione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti o la votazione per parti separate. Quando il Comitato esprime parere contrario o condizionato su un disegno di legge che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, con riferimento alla qualità del testo legislativo ovvero alla sua efficacia per la semplificazione ed il riordino della legislazione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

8. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

9. Salvo che risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, il Comitato si esprime sul testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione e può delegare il suo Presidente alle iniziative di cui all'articolo 103, comma 1.

10. Il Presidente del Senato, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato e la Giunta per il Regolamento».

Art. 11.

(Correzioni di forma e coordinamento finale)

1. All'articolo 103, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresen-

tante del Governo, il Comitato per la legislazione o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte. L'Assemblea può altresì delegare il Presidente ad apportare, su proposta del Comitato per la legislazione, le correzioni di mera forma che dovessero rendersi necessarie».

CAPO V

PREROGATIVE DELLE OPPOSIZIONI

Art. 12.

(Procedura delle Commissioni in sede referente)

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5 è abrogato;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente;

«6. I Gruppi dissenzienti possono indicare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La relazione di maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve»;

d) dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Qualora sia all'esame un disegno di legge inserito nel calendario dei lavori su richiesta di uno dei Gruppi di opposizione, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altri disegni di legge, né modificare il testo se non vi sia il consenso del primo firmatario del disegno di legge stesso. La relazione per l'Assemblea indica analiticamente le proposte di modifica che la Commissione ritiene debbano essere apportate al testo. Tali proposte di modifica sono sottoposte al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione».

Art. 13.

(Richiesta di procedure informative)

1. L'articolo 48-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis. - *(Richiesta di procedure informative)* - 1. Le procedure informative di cui agli articoli 46, 47 e 48 possono essere attivate su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione ovvero di uno o più Presidenti di Gruppi.

2. Fermo restando il potere del Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48, comma 1, il Presidente della Commissione, qualora valuti utile lo svolgimento delle procedure informative ai fini del compimento dell'istruttoria legislativa o comunque di rilevante interesse rispetto alle attribuzioni della Commissione, promuove lo svolgimento delle procedure medesime fissandone anche tempi e modalità in modo compatibile con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea».

Art. 14.

(Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni)

1. All'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o uno o più Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti del Senato, o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea».

Art. 15.

(Pubblicità delle sedute)

1. All'articolo 57, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I-bis. La pubblicità dei lavori nella forma della trasmissione televisiva diretta è disposta dal Presidente del Senato. Uno o più Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti del Senato possono chiedere, una volta al mese, la diretta televisiva di una seduta dell'Assemblea».

Art. 16.

(Durata degli interventi)

1. All'articolo 89, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«I. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori di maggioranza e di mino-

ranza e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti».

CAPO VI

EMENDAMENTI. AMMISSIBILITÀ, PRESENTAZIONE, VOTAZIONE

Art. 17.

(Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti)

1. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti che, ove approvati, determinerebbero un contenuto eterogeneo degli articoli del disegno di legge»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono, salvo diverso termine stabilito dal Presidente d'intesa con i Presidenti dei Gruppi parlamentari»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Governo può presentare emendamenti anche oltre il termine di cui al comma 3 e nel corso della discussione, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. In ogni caso, tali emendamenti sono tempestivamente trasmessi alla Commissione competente ed in quella sede è ammessa la presentazione di subemendamenti a detti emendamenti».

Art. 18.

(Votazione degli articoli e degli emendamenti)

1. All'articolo 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente;

«4-bis. Nel corso dell'esame dei disegni di legge urgenti di cui all'articolo 77, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra di finanza pubblica, il rappresentante del Governo può chiedere, prima che l'Assemblea inizi l'esame degli emendamenti riferiti ad un articolo, che sia posto per primo in votazione un articolo o un emendamento interamente sostitutivo di un articolo. In tal caso, la votazione ha luogo nella seduta successiva a quella nella quale è

stata avanzata la richiesta di votazione prioritaria. Ciascun Gruppo ha facoltà di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo, che è discusso congiuntamente all'articolo o all'emendamento sostitutivo sul quale il Governo ha chiesto la votazione prioritaria. Al termine della discussione congiunta viene posto in votazione per primo l'articolo o l'emendamento sul quale è stata chiesta la votazione prioritaria e, in caso di reiezione, gli altri. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea, i restanti emendamenti relativi all'articolo si intendono decaduti»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti;

«5-bis. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 4-bis, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai senatori appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

5-ter. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

5-quater. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-quater non si applicano nella discussione dei disegni di legge costituzionale, nonché in quelle relative a disegni di

legge che riguardino le materie di cui all'articolo 113, comma 4».

Art. 19.

*(Effetti del parere contrario
della 5^a Commissione permanente)*

1. All'articolo 102-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando un disegno di legge contenga disposizioni su cui la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non si sia adeguata, si intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate».

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE
COMMISSIONI E DELL'ASSEMBLEA

Art. 20.

*(Formazione e rinnovo delle Commissioni
permanenti)*

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di

cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni quattordici iscritti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di proporzionalità tra i gruppi della maggioranza e i gruppi dell'opposizione»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza»;

d) il comma 4-bis è abrogato;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente»;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«*Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti*».

Art. 21.

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - *(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)*. - 1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche.

2. Di ogni seduta di Commissione vengono redatti e pubblicati il resoconto somma-

rio e, ove non si proceda secondo il comma 3, il resoconto stenografico.

3. La pubblicità dei lavori può essere assicurata attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa. Di tale forma di pubblicità deve essere conservata traccia.

4. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di pubblicità delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'articolo 31, comma 3».

Art. 22.

(Programma dei lavori)

1. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, sono dedicati tre giorni della settimana, nell'ambito di almeno quattro settimane a bimestre, di norma non coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea. I lavori delle Commissioni sono in ogni caso sospesi quando l'Assemblea è convocata e hanno luogo votazioni. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito di ciascuna sessione bimestrale, di norma una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti dei Gruppi parlamentari, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e

speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezioni e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati. Ogni mese, almeno due sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5».

Art. 23.

(Schema dei lavori)

1. L'articolo 54 è abrogato.

Art. 24.

(Calendario dei lavori)

1. All'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante, e predispone il calendario dei lavori».

Art. 25.

(Iscrizioni a parlare)

1. All'articolo 84, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Possono essere svolte in apertura di seduta dichiarazioni, comunicazioni o richieste

all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in relazione a circostanze o questioni di eccezionale rilevanza generale, previa informazione del Presidente, e i richiedenti possono parlare per un tempo non superiore ai dieci minuti. Negli altri casi, coloro che intendono intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono parlare soltanto in conclusione di seduta, previa informazione e valutazione del Presidente circa la reale attinenza delle richieste all'andamento dei lavori, e per un tempo non superiore ai tre minuti».

CAPO VIII

DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE E DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLI REGIONALI

Art. 26.

*(Disegni di legge d'iniziativa popolare
e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli
regionali)*

1. All'articolo 74, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le Commissioni competenti per materia debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. I disegni di legge d'iniziativa popolare sono in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il novantesimo giorno dalla data di avvio dell'esame in Commissione, comunque in misura non superiore a due disegni di legge nell'ambito del calendario mensile dei lavori».

CAPO IX

«CORSIA PREFERENZIALE»
- DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI
URGENTI

Art. 27.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *(Dichiarazione d'urgenza)*. - 1.
Il Governo, ovvero uno o più Presidenti di Gruppi parlamentari, possono chiedere che sia dichiarata l'urgenza per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea. I disegni di legge per i quali sia stata dichiarata l'urgenza sono in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla data di dichiarazione dell'urgenza.

2. Non può essere dichiarata l'urgenza dei disegni di legge costituzionale, dei disegni di legge elettorale, e dei disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. Nel caso dei disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui all'articolo 113, comma 4, il termine per la votazione finale è di sessanta giorni a decorrere dalla dichiarazione di urgenza.

3. Le richieste di urgenza sono presentate al Presidente del Senato il quale le sottopone per l'esame congiunto alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ai fini dell'inserimento dei relativi argomenti, in misura non superiore a tre, nel calendario mensile dei lavori. Qualora non si raggiunga l'accordo sul complesso delle richieste di urgenza, il Presidente del Senato predispone uno schema comprensivo di un massimo di tre argomenti e lo sottopone all'Assemblea, la quale vota, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Qualora la dichiarazione di urgenza si riferisca ad un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti rispettivamente a venti ed a quarantacinque giorni.

5. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente».

CAPO X

OMOGENEITÀ DI MATERIA E OBBLIGO DI RELAZIONE TECNICA

Art. 28.

(Disegni di legge)

1. Nel Capo IX, dopo l'articolo 72, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 72-bis. - *(Disegni di legge)*. - 1. I disegni di legge sono composti da uno o più articoli di contenuto omogeneo.

2. Il Presidente dichiara irricevibili i disegni di legge composti da articoli aventi contenuto eterogeneo».

Art. 29.

(Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti)

1. All'articolo 76-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5^a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al

comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta».

CAPO XI

COMPUTO DEGLI ASTENUTI

Art. 30.

*(Maggioranza nelle deliberazioni,
numero legale ed accertamento del numero
dei presenti)*

1. All'articolo 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, i senatori che prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi sono considerati presenti. Sono altresì considerati presenti i senatori che abbiano richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale».

CAPO XII
SESSIONE DI BILANCIO

Art. 31.

(Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica)

1. L'articolo 125 è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - *(Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica)*. - 1. Alla 5^a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità, il documento di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica. La 5^a Commissione permanente provvede a trasmettere i disegni di legge, le relazioni e i documenti di cui al periodo precedente al Servizio del bilancio del Senato, ai fini del controllo sulle quantificazioni degli effetti finanziari delle politiche economiche e di bilancio».

Art. 32.

(Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità)

1. L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - *(Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di appro-*

vazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità). - 1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge di stabilità sono deferiti alla 5^a Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge di stabilità sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.

2. Per l'organizzazione della discussione nella 5^a Commissione permanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 5.

3. Quando il disegno di legge di stabilità è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di stabilità rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di stabilità e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5^a Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni pos-

sono partecipare alle sedute della 5^a Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5^a Commissione permanente.

8. La 5^a Commissione permanente, nei termini stabiliti dal comma 9, e successivamente alla comunicazione, da parte del Servizio del Bilancio delle valutazioni di cui all'articolo 125, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge di stabilità, che concerne anche – in separate sezioni – gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro sette giorni e entro ventitre giorni dal deferimento del disegno di legge di stabilità, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi sette giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento del disegno di legge di stabilità e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».

Art. 33.

(Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge di stabilità)

1. L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - *(Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge di stabilità)*. - 1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare sia governativa, relativi al disegno di legge di stabilità devono essere presentati alla 5^a Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5^a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.

2. Nel corso dell'esame in Assemblea, al disegno di legge di stabilità possono essere presentati soltanto emendamenti, di iniziativa parlamentare o governativa, soppressivi o interamente sostitutivi di articoli del testo proposto dalla 5^a Commissione permanente, che

non introducano materie nuove. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce il numero massimo di emendamenti che ciascun Gruppo può presentare in Assemblea, tenuto conto degli articoli del testo proposto dalla 5^a Commissione e della consistenza numerica del Gruppo stesso. I Senatori che dissentono dal proprio Gruppo possono presentare, complessivamente, un numero di emendamenti non superiore ad un decimo di quelli del Gruppo di appartenenza.

3. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare sia governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5^a Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

4. Gli emendamenti di cui al comma 3 respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.

5. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti di cui ai commi 2 e 3 che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5^a Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.

6. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare sia governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

7. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare sia governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge di stabilità che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di stabilità o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge di stabilità,

come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

8. Gli emendamenti sull'approvazione dei quali il Governo preannunci la posizione della questione di fiducia sono immediatamente trasmessi, insieme con la relazione tecnica di cui all'articolo 76-bis, comma 1, alla 5ª Commissione permanente. Questa accerta se gli emendamenti introducano materie nuove rispetto a quelle già valutate dalla Commissione stessa e se rechino disposizioni non ammissibili ai sensi del comma 7 del presente articolo. La Commissione riferisce all'Assemblea nel termine stabilito dal Presidente del Senato, il quale adotta le conseguenti determinazioni.

9. L'articolo 76-bis, comma 2, si applica anche agli emendamenti presentati dal relatore di maggioranza e a quelli su cui il Governo esprima parere favorevole».

CAPO XIII

AUDIZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 34.

(Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti)

1. L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Art. 133. - *(Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti)*. - 1. Un terzo dei componenti delle Commissioni ha facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti».

CAPO XIV

QUESTION TIME

Art. 35.

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. All'articolo 151-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Periodicamente, e comunque almeno una volta a settimana, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale nell'ambito delle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

«2. Nello svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Presidente del Senato dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo».

